

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRECO

Nella seduta del 04/07/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione allegata;
- la relazione della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Nel ricostruire i fatti la ricorrente ha affermato di aver versato presso la propria banca un assegno bancario tratto da un terzo nominativo sulla convenuta, che ha restituito il titolo con la motivazione "mancanza di firma traenza (rectius traenza)". La società ricorrente, dopo essersi consultata con il proprio istituto, con il commercialista e con un legale, ritiene che l'assegno sia regolare "visto che compare la firma del titolare" e quindi doveva essere pagato o protestato nel caso di mancanza fondi. Si tenga presente, infine, che già altre volte la resistente aveva stornato per irregolarità assegni emessi dallo stesso cliente.

Tanto rappresentato, la ricorrente chiede di «*valutare se lo storno sia davvero giustificato o meno*».

Per quanto concerne la banca convenuta, essa, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, ha affermato quanto segue:

- in data 14.1.2013 la resistente riceveva in stanza – in seconda presentazione in quanto la prima era avvenuta in check-truncation – un assegno emesso il 5.1.2013 all'ordine della società ricorrente e "apparentemente tratto da una società titolare presso la stessa filiale di un rapporto di conto corrente";
- l'assegno recava la firma del legale rappresentante senza spendita della denominazione/ragione/ditta dell'ente rappresentato; pertanto veniva respinto con la causale interbancaria 64 "assegno mancante di firma di traenza";

- la convenuta ha operato correttamente; sul punto ha richiamato parte della dottrina e alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Ciò premesso, la convenuta ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione attiva e, in subordine, di respingerlo in quanto infondato.

## DIRITTO

La controversia riguarda la condotta della banca convenuta che ha stornato un assegno bancario per "mancanza di firma traenza".

In merito alla questione pregiudiziale avanzata dalla convenuta, relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, il Collegio ritiene, in linea con il proprio consolidato orientamento (tra le altre cfr. la Pronuncia n. 3239/12 di questo Collegio), che essa non possa essere accolta, in quanto è pacifica l'esistenza di una relazione rilevante tra beneficiario di un assegno e banca trattaria.

Venendo al merito della controversia, il Collegio osserva che, essendo tratto su di un conto intestato ad una società, il titolo era irregolare perché in violazione della regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1736/1933, a norma del quale "Ogni sottoscrizione" (del titolo) "deve contenere ... la ditta di colui che si obbliga". Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poiché la ratio dell'art. 11 della legge assegni è proprio "quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione" (si vedano, al proposito, anche le Decisioni n. 1281/10 e n. 2302/13 di questo Collegio, nonché n. 1808/12 del Collegio di Roma e n. 1391/2912 del Collegio di Napoli).

Le considerazioni che precedono sono, dunque, tali da rendere evidente che, nel rifiutare il pagamento dell'assegno, la banca resistente si è attenuta alle prescrizioni normative in materia così come interpretate dalla giurisprudenza prevalente e che, pertanto, ha correttamente operato.

Ciononostante, in ragione del fatto che l'episodio contestato fa seguito ad altre situazioni analoghe, il Collegio suggerisce alla banca convenuta di accompagnare la restituzione degli assegni impagati per siffatte irregolarità della firma di traenza con indicazioni scritte alla clientela che evidenzino i motivi del rifiuto di pagamento, le cautele che il cliente può porre per evitare tali inconvenienti ed i rimedi che l'ordinamento appresta a tutela del beneficiario dell'assegno.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO